



Comune di Montalto di Castro

Regolamento Comunale per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n..... del
.....

Sommario

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Recupero bonario	4
Articolo 3 - Ingunzione di pagamento escluse dall'art.1comma 792 della L.160/2019.....	4
Articolo 4 – Accertamento esecutivo tributario.....	5
Articolo 5 – Accertamento esecutivo patrimoniale	5
Articolo 6 - Riscossione coattiva	6
Articolo 7 – Interessi moratori.....	6
Articolo 8 – Costi di elaborazione e notifica	6
Articolo 9 – Azioni cautelari ed esecutive relative a ingiunzioni di pagamento.	7
Articolo 10 - Rateizzazione	7
Articolo 11 - Importo minimo iscrivibile a ruolo coattivo.....	8
Articolo 12 – Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite	9
Articolo 13 - Discarico per crediti inesigibili.....	9
Articolo 14 – Obbligo di rendere il conto della gestione	9
Articolo 15 - Disposizioni finali.....	9

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente sulla base di valutazioni di efficienza e di efficacia ed economicità del servizio come di seguito specificato:

- a) In forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52 comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 446/1997 che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo decreto.
- b) Mediante agente nazionale della Riscossione con affidamento alla Agenzia delle Entrate Riscossione;

5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

6. Qualora sia deliberato di affidare a terzi la riscossione coattiva di uno o più tributi e/o entrate patrimoniali, il medesimo affidamento dovrà avvenire ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 comma 5 lettera b) e c).

7. In caso di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva, il Responsabile della riscossione coattiva è nominato dal Concessionario, il quale subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi derivanti dalla gestione del servizio stesso, così come previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, essendo attribuiti allo stesso la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente la riscossione coattiva, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività e di gestire il contenzioso.

8. Nel caso di cui al comma 4, la vigilanza sul buon andamento dell'attività di riscossione è affidata ad ogni Dirigente/Responsabile del Servizio dell'ente cui fa capo l'entrata da recuperare.

9. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.

10. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, il Responsabile del credito comunale, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio cui fanno capo le entrate da recuperare, notifica, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito o di intimazione al pagamento ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari. La notifica avviene, di norma, entro 12 mesi dal termine entro cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando il rispetto dei diversi termini stabiliti da normative speciali.

2. Per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva delle entrate tributarie - relative ad atti di accertamento non pagati nei termini - e delle sanzioni amministrative, non è necessaria l'emissione di sollecito al pagamento di cui al comma 1.

3. Gli inviti o solleciti ad effettuare i pagamenti delle entrate da recuperare, inviati per posta ordinaria, con spese postali e procedurali a carico del debitore, non hanno carattere vincolante per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

Articolo 3 - Ingunzione di pagamento escluse dall'art.1 comma 792 della L.160/2019.

1. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza ed economicità del servizio può essere effettuata con:

- a) La procedura dell'ingunzione di cui al R.D. 639 del 1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52 comma 5) lettera b) del D. Lgs. N. 446/1997
- b) La procedura del ruolo di cui al DPR 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 193/2016 convertito in legge n.225/2016;

2. Scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il Responsabile del credito comunale fornisce, nei termini, al Responsabile della riscossione coattiva i dati relativi alle posizioni debitorie in stato di morosità affinché lo stesso proceda all'attivazione della riscossione coattiva-

3. Il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dallo stesso Responsabile, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.

4. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 8 del presente regolamento si applicano anche alle ingunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento

alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

5. Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.

6. L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.

7. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

8. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 10,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, comprensive degli interessi sul credito ingiunto, delle spese di notifica e degli altri oneri posti a carico del debitore. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo tributario.

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1°

settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 6 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

Articolo 7 - Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che potrà essere maggiorato di non oltre due punti percentuali da parte dell'ente.

2. Per i crediti comunali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli accertamenti esecutivi sono maggiorate degli interessi di mora calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore e le quote di cui all'art. 17 comma 2 lettere b), c), e d) del D.Lgs. 112/1999 come previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 8 - Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 455/2001, del Ministro di Grazia e Giustizia n. 109/1997, e del Ministro della giustizia n. 80/2009, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 9 – Azioni cautelari ed esecutive relative a ingiunzioni di pagamento.

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento di cui al precedente art.3 o degli avvisi di accertamento esecutivi, il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa.

2. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.

3. Nel caso di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva, il concessionario provvede direttamente alla nomina dell'ufficiale della riscossione.

4. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.

5. In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

Articolo 10 - Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili.

- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 20.000,01: da trentasette a settantadue rate mensili.

2. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito oppure certificazione ISEE in corso di validità. Il numero delle rate all'interno degli scaglioni sopra riportati è fissato dal Funzionario Responsabile della riscossione tenuto conto della richiesta presentata dal contribuente.

3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 7, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

5. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

10. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Articolo 11 - Importo minimo iscrivibile a ruolo coattivo

1. Per espressa previsione dell'art. 1 comma 794 della Legge n. 160/2019, gli avvisi di accertamento non sono suscettibili di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10,00 Euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto

moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di 10,00 euro.

2. La previsione agevolativa di cui al precedente comma non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento riguardanti un medesimo tributo.

Articolo 12 - Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite

1. Il Responsabile della riscossione coattiva effettua i rimborsi delle somme inserite in ingiunzioni fiscali, riconosciute indebite, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad € 10,00. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a € 10,00, salva prescrizione.

Articolo 13 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili¹.

2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 14 - Obbligo di rendere il conto della gestione

1. Qualora l'attività di riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso dal Comune, lo stesso sarà tenuto a rendere il conto della propria gestione all'Ente Locale secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 15 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. E' fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73 per i procedimenti in corso alla data di approvazione del presente regolamento.